



**LE COMPETENZE E GLI INTERVENTI DELLA POLIZIA
LOCALE, DEI COMUNI E DEGLI ORGANIZZATORI
NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ALLA LUCE DELLE
DISPOSIZIONI SU "SAFETY E SECURITY"**

Diego Peruga
Dirigente Comandante della Polizia Municipale di
Caltanissetta

Palermo, 22 maggio 2018



UNA PREMESSA

Prima di parlare dell'Organizzazione degli eventi dopo le Direttive ministeriali di giugno luglio 2017, sento di dire:

NON ABBIATE PAURA

La paura è una pessima consigliera, fa perdere lucidità e induce a tenere comportamenti irrazionali!!!

Il contesto in cui si inserisce l'intervento del Ministero

Dal 7 gennaio 2015, con l'attentato a Parigi alla redazione di Charlie Hebdo, in tutta Europa e negli Stati Uniti ci sono stati almeno **13 episodi terroristici** focalizzati a colpire soggetti partecipanti a manifestazioni ed eventi o anche radunati in luoghi particolarmente affollati.

- Attentati con esplosivo o armi da fuoco n. 5: →240 morti e 739 feriti;
- Attentati con mezzi impropri n. 8: → 139 morti e 626 feriti;

Totale attentati dal 7 gennaio 2015, n. 13: → 379 morti e 1365 feriti

- **media per attentato 29 morti e 105 feriti.**

TORINO – Piazza San Carlo – 3 giugno 2017 ore 22.15 –

Per ragioni in corso di accertamento da parte della Magistratura (che ha emesso già una ventina di comunicazioni di garanzia) la folla (30.000 persone) che assiste alla finale di Champions League "Juventus – Real Madrid" sul maxi schermo posizionato nella piazza, viene colta da panico (forse indotto):

1 morto e 1.526 feriti.

- il morto e un certo numero di feriti per **schiacciamento**;
- la stragrande maggioranza dei **feriti per tagli** dovute alle bottiglie di vetro abbandonate.

Il contesto in cui si inserisce l'intervento del Ministero


Piazza San Carlo – Torino, dopo gli incidenti



La percezione della sicurezza

La sicurezza personale è un elemento fondativo del benessere degli individui.


Essere vittima di un crimine può comportare una perdita economica o un danno fisico e/o psicologico ma l'impatto più importante è il senso di vulnerabilità che determina: **vittimizzazione**.



Una risposta del legislatore

Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 all'art. 1 definisce il concetto di “sicurezza integrata”:


l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.



L'incentivazione della sicurezza integrata, promossa ai sensi dell'art. 2, d.l. 14/2017, riguarda in primo luogo il **coordinamento dei soggetti istituzionali interessati, quali Prefetto, Sindaco e Questore**, edotti allo svolgimento di attività di interesse comune, ognuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, **dando impulso alla collaborazione tra le Forze di Polizia e la Polizia Locale.**



Un punto di arrivo sarà dato dalla messa a sistema delle “**centrali di comunicazione, comando e controllo**” estendendo gradualmente su tutto il territorio Nazionale l’applicazione del **Nuovo Numero Europeo (c.d. 112 NUE)**, che in base all’art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell’Interno provvederà, entro il **12 settembre 2018**, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l’uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza, per la cui realizzazione l’art. 14 del D. L. n. 14/2017 prevede specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.



Gli obiettivi che la normativa, in questione, intende realizzare per mezzo **dell'approccio sinergico interistituzionale espresso dalla sicurezza integrata**, mirano a garantire in modo completo la **“sicurezza urbana”**, definita all'art. 4 della citata legge di conversione:

“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE TELEGRAFICA GABRIELLI DEL 23 MAGGIO 2017

Si avvicina la stagione estiva con i numerosi eventi:

- pianificare la strategia di sicurezza, d'intesa con le autorità locali, e coinvolgendo gli organizzatori sul modello calcio con gli steward;
- Intensificare azioni di prevenzione.

La circolare non tratta di safety



L'evoluzione delle Circolari

Succedono i fatti di Torino e il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sente il bisogno di innovare le regole del gioco in materia di eventi pubblici.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

I fatti di Torino impongono, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, di qualificare aspetti di **Safety** (**dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone**) e di **Security** (**servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali: mirata attività informativa, sopralluoghi e verifiche congiunte nell'area, ricognizione sistemi di videosorveglianza, attività di prevenzione a carattere generale di controllo del territorio, attenti servizi di vigilanza e osservazione per cogliere ogni possibile elemento di pericolo, adeguata protezione delle aree con ispezioni e bonifiche, individuazione di idonee aree di rispetto e/o prefiltraggio, sensibilizzazione degli operatori ad un elevato e costante livello di attenzione**).

L'autorità di pubblica sicurezza dovrà accertare:

- la capienza delle aree di svolgimento degli eventi per la valutazione del massimo affollamento sostenibile.

Gli organizzatori dovranno monitorare gli accessi con i conta persone.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Misure di Safety

I Questori dovranno accertare:

- Percorsi separati per l'accesso e il deflusso;
- Piani di emergenza e di evacuazione con indicazioni delle vie di fuga;
- Suddivisione in settori con corridoi centrali e laterali per i servizi di emergenza e soccorso;
- Piano di impiego degli steward adeguatamente formati;
- Creazione spazi di soccorso;
- Creazione spazi accessori (aree di sicurezza);
- Piano sanitario;
- Sistema di amplificazione o di monitors per i messaggi d'emergenza;

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

- I Questori dovranno valutare i provvedimenti dei Sindaci sui divieti della somministrazione e vendita bevande in vetro;
- I Questori dovranno valutare l'adozione o l'implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte di Comuni, società o soggetti pubblici e privati competenti (organizzatori)

Cornice di «Sicurezza Integrata» con il concorso degli operatori di Polizia Locale secondo modelli di «prevenzione collaborativa» per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security requisiti imprescindibili di sicurezza senza le quali le manifestazioni non potranno avere luogo.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Sicuramente la circolare del Capo della Polizia contiene degli spunti positivi.

Nonostante l'autorevolezza dell'esponente di vertice della burocrazia ministeriale, è stato evidenziato che il nostro ordinamento non attribuisce a tale Organo la potestà legislativa, cioè la capacità di stabilire disposizioni a valenza generale, applicabili <<*erga omnes*>>

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

A tale fine è stato sostenuto che:

un potere di tal genere derivi dagli art. 1 e 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare come effetto dei poteri di **Coordinamento delle Forze di Polizia** del Ministro dell'Interno come **Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza** che si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, dell'Amministrazione della P.S.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007, così si esprimono sul valore delle circolari:

le circolari «non possono essere annoverate fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie»

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Aggiungono i Supremi Giudici che **ammettere che le circolari oltre a contenere l'opinione interpretativa dell'Amministrazione emanante possa costituire vincoli per soggetti esterni** «**equivale a riconoscere all'Amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento**»

Condividere la posizione della Suprema Corte di Cassazione non è mancanza di rispetto nei confronti dei vertici della burocrazia Ministeriale ma è la rivendicazione del **primato della Legge** sul potere burocratico.



L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Inoltre, con riferimento ai contenuti della Circolare Gabrielli del 7 giugno, è necessario tutelare l'autonomia degli enti locali, costituzionalmente garantita, a fronte di un tentativo di introdurre un controllo preventivo dei Questori, non previsto da alcuna norma di legge, sui Sindaci, sui loro atti e sui loro poteri.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE GABRIELLI DEL 7 GIUGNO 2017

Per essere chiari non è possibile ipotizzare che **spetti ai Questori valutare i provvedimenti dei Sindaci sui divieti della somministrazione e vendita bevande in vetro:**

se sono Ordinanze ex art 54 T.U.E.L. la legge prevede già una verifica preventiva da parte del Prefetto.

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE FRATTASI DEL 19 GIUGNO 2017

«per quel che concerne i soli aspetti riferibili alla safety, si forniscono chiarimenti di carattere tecnico, alcuni di natura generale, altri di dettaglio operativo»

«è evidente che le manifestazioni pubbliche che richiedono particolari misure di safety devono presentare o far raffigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione indipendentemente dalla loro tipologia e dall'affollamento»

«Le misure da adottare per la safety non costituiscono un corpus unico da applicare tutte insieme ed indifferentemente per ogni tipo di manifestazione bensì focalizzano i punti nevralgici della safety»

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE FRATTASI DEL 19 GIUGNO 2017

Criteri:

- **Analisi selettiva delle tipologie di evento;**
- **Analisi adattativa per la definizione delle modalità applicative delle misure di safety comprese quelle sanitarie;**
- **Approccio flessibile che richiede una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi per ogni evento, non esclusivamente connesso al numero dei presenti;**
- **Distinzione tra manifestazioni «di tipo statico» e manifestazioni «di tipo dinamico»**
- **Per quelle dinamiche necessita di un ulteriore sforzo di previsione delle criticità nelle diverse fasi delle manifestazioni;**
- **Criteri normativi di safety applicati in analogia a quelli dei pubblici spettacoli;**
- **La valutazione delle misure di safety richiedono il coinvolgimento nella fase valutativa dei Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco.**

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE MORCONE DEL 28 LUGLIO 2017:

- ▶ **ruolo di coordinamento affidato ai Prefetti** da esplicarsi nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- ▶ **parametri da adottare per la safety in analogia a quelli adottati per i pubblici spettacoli;**
- ▶ **approccio flessibile in relazione alle «vulnerabilità»;**
- ▶ **valutazione dell'evento e delle «vulnerabilità» non astratta o legata** all'applicazione di rigidi schemi di riferimento bensì **ricondata ad un'analisi di contesto del rischio che tenga conto dell'effettiva esigenza di rafforzamento delle misure di sicurezza rispetto a quelle ordinariamente messe in campo;**

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE MORCONE DEL 28 LUGLIO 2017:


- Necessità di una forte **cooperazione interistituzionale**;
 - Integrazione del C.P.O.S.P. con il **Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco**;
 - **Coinvolgimento nei C.P.O.S.P. dei Sindaci interessati e dei relativi Comandanti dei Corpi di Polizia Locale**;
- **Sopralluoghi sempre congiunti tra Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 118, Ufficio Tecnico Comunale e Comando Polizia Locale competente per territorio**

L'evoluzione delle Circolari

CIRCOLARE MORCONE DEL 28 LUGLIO 2017:



Il procedimento di gestione degli eventi



Il procedimento di gestione degli eventi

I PUBBLICI SPETTACOLI

SOSTANZIALMENTE NON CAMBIA NULLA

- si continua ad applicare la normativa del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.;
- sarà la Commissione di Vigilanza, qualora riscontri particolari criticità, ad investire il CPOSP delle eventuali problematicità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica vagliando **non solo gli aspetti tecnici delle aree e dei locali di pubblico spettacolo ma anche le aree esterne di accesso e filtraggio in relazione alla rilevanza dell'evento;**

Il ruolo della Polizia Locale

- Nella fase dell'istruttoria preliminare;
- In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- In sede di riunione tecniche di coordinamento presso le Questure;
- Per la predisposizione delle Ordinanze sindacali e dirigenziali;
- In fase operativa;



Il ruolo della Polizia Locale

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELL'ISTRUTTORIA PRELIMINARE

L'analisi deve avvenire sulla base della circolare Morcone ed eventualmente, nel caso ci siano dubbi di possibili riflessi sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell'antiterrorismo, richiede l'interazione con le Forze di Polizia dello Stato.



Il ruolo della Polizia Locale

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NEL C.P.O.S.P.

Il Comandante della Polizia Locale nel C.P.O.S.P. apporta un valore aggiunto costituito dalla profonda conoscenza del territorio, dei luoghi degli eventi, delle dinamiche della mobilità, delle abitudini dei cittadini e delle problematiche collegate: commercio abusivo, tempi di attività, etc.

Il ruolo della Polizia Locale

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO IN QUESTURA

Le riunioni di coordinamento sono il luogo dove riservatamente si deve dire tutto quello che si pensa, senza alcuna soggezione, ma con grande attenzione **all'interesse pubblico**.

**Grande attenzione alle distribuzione dei compiti:
ogni uno deve fare il suo senza scaricare sugli altri.**



Il ruolo della Polizia Locale

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE NELLE PREDISPOSIZIONE DELLE ORDINANZE

Negli eventi spesso vi è la necessità di emettere ordinanze con divieti necessari a tutelare la sicurezza pubblica ovvero per disciplinare la circolazione, gli orari, etc.

Spetta alla Polizia Locale l'istruttoria e spesso l'emissione dei provvedimenti dirigenziali.

Aspetto fondamentale è l'adeguata pubblicità dei provvedimenti adottati per una adeguata conoscenza da parte dei residenti e utenti.

Il ruolo della Polizia Locale

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE IN FASE OPERATIVA

Qual è il ruolo operativo della Polizia Locale?

La Legge quadro n. 65/1986, prevede:

- Art. 5 - Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

- Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Pertanto il ruolo operativo è delineato nell'Ordinanza del Questore.

Ai Sindaci e Comandanti delle Polizie Locali in compito di fare assicurare dai Questori le dovute indennità per servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica anche al personale di P.M. impiegato nei servizi di sicurezza dell'evento.

Gli Eventi

- le circolari hanno il merito di dare una disciplina ad un procedimento che in precedenza ne era privo;
- in realtà una disciplina priva di una qualsivoglia previsione normativa espone il procedimento ad infinite possibilità di ricorso;
- comunque costituisce un passo positivo perché obbliga tutti ad una assunzione di responsabilità e non lascia al fato la gestione degli eventi;

Gli Eventi

IL RUOLO DEGLI ORGANIZZATORI NEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI EVENTI

**OGNI EVENTO RICHIEDE CHE GLI ORGANIZZATORI
PREDISPONGANO UNA ANALISI DEL RISCHIO E IN BASE
ALLE CONCLUSIONI DELL'ANALISI DELLE CRITICITA' EMERSE
LA PREDISPOSIZIONE DI UN APPOSITO PIANO DI SICUREZZA
INTEGRATO [SECURITY + SAFETY (ANCHE SOTTO IL PROFILO
SANITARIO)]**

Gli Eventi

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DELL'EVENTO

Il Livello di Rischio sulla base delle linee guida del Ministero dell'Interno emanate il 17/7/2017, a firma del Capo di Gabinetto Morcone.

LA CIRCOLARE suggerisce uno schema per la classificazione degli eventi:

- **qualsiasi manifestazione con più di 10.000** partecipante rientra nel profilo del **rischio elevato**
- **sotto i 10.000 partecipanti la Circolare Morcone** propone un metodo per effettuare la valutazione del rischio in analogia al rischio sanitario.

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			Evento
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico,sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche -religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio - politiche	1	
Durata	< 12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica delle aree (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF	1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	-1	
SUBTOTALE A			

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			Evento
SUBTOTALE A			
Stima dei partecipanti	0 - 200	1	
	201 - 1.000	3	
	1.001 - 5.000	7	
	5.001 - 10.000	10	
	> 10.000	(*)	
Età media dei partecipanti	25 - 65	1	
	< 25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	
	Medio Bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio Alta (1,2 : 2 persone/mq)	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
			TOTALE
			LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO	PUNTEGGIO
basso	< 15
medio	15 - 25
alto	> 25

Le Linee Guida della Prefettura di Roma a seguito della circolare Marcone, come riportato in tabella, Identifica 12 tipologie di variabili che concorrono (con una somma algebrica) a definire il livello di rischio.

Gli Eventi

LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO CON UN PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA SOMMA ALGEBRICA DEI FATTORI:

- Inferiore a 15 Livello di rischio **BASSO**
- Tra i 15 e i 25 Livello di rischio **MEDIO**
- Superiore a 25 Livello di rischio **ELEVATO**


Le Linee Guida della Prefettura di Roma individuano tutta una serie di misure di «mitigazione del rischio» in relazione alle diverse criticità evidenziate.

CONSEGUENZE DEI LIVELLI DI RISCHIO

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

- CARTELLA 1. RIFERIMENTO NORMATIVO
- CARTELLA 2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA
- CARTELLA 3. PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO
- CARTELLA 4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE
- CARTELLA 5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI
- CARTELLA 6. PROTEZIONE ANTINCENDIO
- CARTELLA 7. GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA
- CARTELLA 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per le quali si rimanda alle Linee Guida della Prefettura di Roma.



Non è questa la sede più appropriata per approfondire i dettagli tecnici delle misure di mitigazioni del rischio.

Sinteticamente si ricordano alcuni concetti fondamentali:

CAPIENZA AREA EVENTO:

- **La capienza dell'area dell'evento non è determinata solo dalla superficie dell'area stessa;**
- **Dipende anche dall'ampiezza complessiva delle vie d'esodo dall'area stessa (250 persone per ogni modulo da 60 cm)**
- **Dipende inoltre dagli indici di affollamento programmati, che in questo tipo di manifestazione non possono essere superiori a 2 persone a mq., meglio 1,5;**
- **non vanno calcolate le superfici dei corridori di sicurezza;**



SUDDIVISIONE DELL'AREA IN SETTORI

- **L'utilizzo delle transenne per delimitare i settori deve essere valutato con grande attenzione per evitare, in caso di movimento turbolento (es. da panico), che esse costituiscono ulteriore pericolo ed intralcio per gli spettatori;**
- **Mai utilizzare transenne leggere;**
- **Eventualmente utilizzare, ove possibile per l'orografia del terreno, transenne antipanico in modo da creare settori delimitati dal lato delle vie d'esodo ma lasciando totalmente penetrabili i lati opposti;**
- **In alternativa delimitare con nastri presidiati da steward;**

LARGHEZZA DELLE VIE D'ESODO

- Rischio medio - affollamento tra 5.000 e 10.000 pp:

Corridoio centrale longitudinale al palco largo 4,5 m con varchi di sicurezza presidiati dagli steward per consentire la fuga in caso di emergenza;

- Rischio elevato - affollamento tra 10.000 e 20.000 pp:

Corridoio centrale longitudinale al palco largo 4,5 m con varchi di sicurezza presidiati dagli steward per consentire la fuga in caso di emergenza;

- Rischio elevato - affollamento superiore alle 20.000 pp:

Corridoio centrale longitudinale al palco e trasversale (creando almeno 3 settori larghi 7 m con varchi di sicurezza presidiati dagli steward per consentire la fuga in caso di emergenza;



STEWARD

Gli Steward non sono persone qualsiasi ma è personale formato e qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale 8 agosto 2007, n. 8.

Requisiti principali:

- **Età ricompresa 18/55 (21/55 + 5 anni di esperienza i coordinatori);**
- **Buona salute fisica e mentale;**
- **Assenza di uso di alcool e stupefacenti;**
- **Prestanza fisica adeguata;**
- **Scuola Media Inferiore (superiore x i coordinatori);**
- **Non sottoposti a misura di prevenzione;**
- **Aver partecipato con profitto ad un corso di formazione di almeno 15 ore;**



ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO

Gli **addetti alla sicurezza antincendio non sono** persone qualsiasi ma soggetti che hanno partecipato a corsi di formazione antincendio di tipo C «**per attività a rischio elevato**» organizzati dai Comandi Provinciali VVF e di durata di almeno 16 ore.

Impiego degli addetti alla sicurezza e degli steward

La circolare Morcone del 28 luglio 2013 prevede:

- **Manifestazioni con profilo rischio basso e affollamento fino a 200 persone:** 4 addetti sicurezza antincendio rischio elevato;
- **Manifestazioni con profilo rischio basso e affollamento tra le 200 e le 1.000 persone:** 6 addetti sicurezza antincendio rischio elevato;
- **Manifestazioni con profilo rischio medio e affollamento tra le 1.000 e le 10.000 persone:** 1 addetti sicurezza antincendio rischio elevato ogni 250 persone partecipanti previste + 1 coordinatore ogni 20 addetti;
- **Manifestazioni con profilo rischio elevato e affollamento oltre le 10.000 persone:**
 - 1 addetti sicurezza antincendio rischio elevato ogni 250 persone partecipanti previste + 1 coordinatore ogni 20 addetti;
 - 1 steward formato e qualificato ogni 250 persone partecipanti previste + 1 coordinatore ogni 20 addetti [secondo le indicazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (su conforme parere CPOSP) che valuterà l'opportunità che essi vadano a sostituire in parte gli addetti alla sicurezza antincendio o ad integrarli]

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In questo quadro è da chiedersi **quale ruolo** possono avere i **volontari della Protezione Civile**

LA CIRCOLARE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 24 GIUGNO 2016 esclude in via assoluta la possibilità di adibire i volontari a compiti di addetto alla sicurezza antincendio e di steward!!!

E' possibile un loro utilizzo (nota prot. 32320 del 24.06.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) solo con compiti di supporto e ausilio agli organi preposti ai servizi di polizia stradale (informazioni alla popolazione e presidio del territorio; no palette o altri segni distintivi), e comunque nell'ambito del Piano comunale di Protezione Civile nella parte che attiene ai rischi derivanti da eventi con rilevante impatto locale, e disposto e coordinato nell'ambito dei Piani di gestione dell'emergenza redatti per l'evento.



DA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AD ASSISTENTI CIVICI

Per ovviare a questo divieto si potrebbe percorrere la strada intrapresa da qualche Comune (es. Bologna) che con proprio regolamento approvato in Consiglio Comunale ha creato la figura dell'**Assistente Civico – “Cives”**, come figura di volontario con funzioni ausiliarie e coordinato dalla Polizia Locale.



GLI ASSISTENTI CIVICI

Pensando l'utilizzo di tali figure per gli **eventi** si potrebbe avviare un reclutamento ad hoc per tali funzioni ed una adeguata formazione in modo da far assumere ai **volontari Assistenti Civici** le qualifiche di «Addetto alla Sicurezza Antincendio rischio elevato» e di «Steward».

Non sarebbero incompatibili gli attuali volontari di Protezione Civile che potrebbero ricoprire l'uno e l'altro ruolo ma sarebbero un'altra cosa rispetto alla Protezione Civile.

Gli ambiti di intervento ulteriori dei CIVES:

- Presenza davanti alle **aree scolastiche**, anche per accompagnare gli **scolari in** percorsi ciclo/pedonali sicuri tra casa e scuola;
- Presenza all'interno delle **aree verdi e nei parchi e giardini pubblici**;
- Attiva osservazione sul corretto utilizzo delle **attrezzature pubbliche**;
- Funzione di presidio per segnalare eventuali situazioni problematiche inerenti la **manutenzione sul territorio**;
- Presenza in occasione di **manifestazioni pubbliche** ;
- Presenza nei pressi delle **aree di importanza monumentale e/o soggette a tutela ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o** della sua velocità per promuovere la pedonabilità, la ciclabilità e la sicurezza stradale;
- Presenza finalizzata a **rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali**;
- Presenza in **zone e momenti di affollamento** ove fornire **suggerimenti ed** operare per migliorare la percezione di sicurezza;
- Eventuale attivazione, anche con immediate comunicazioni telefoniche, dei necessari **servizi di emergenza con modalità fissate dal Comando P.M.**



Importante novità in materia di eventi e manifestazioni pubbliche

Il DL 50/2017 come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 ha introdotto, in particolare all'art. 22 comma 3-bis, l'obbligo, per gli organizzatori privati o promotori dell'evento, di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative da loro promosse di carattere privato.

Le disposizioni in questione sono:

- art. 112 del D.lgs. 267/2000;
- art. 168 del D.lgs 267/2000;
- art. 22 comma 3-bis del Dl 50/2017 convertito il legge 96/2017.

Cosa ha introdotto

Il comma 3-bis dell'art. 22 richiamato ha introdotto l'obbligo, per i privati organizzatori o promotori dell'evento, per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione stradale necessarie allo svolgimento d'iniziativa ed attività di carattere privato, di farsi carico interamente delle spese del personale della Polizia Locale.

Cosa è escluso

Sono escluse le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite dall'art. 2 del CCNL 19.02.2002 comparto Regioni – Autonomie Locali personale non dirigente:

- stato civile e servizio elettorale;
- igiene, sanità ed attività assistenziali;
- attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- trasporti;
- servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- servizi del personale;
- servizi culturali;

le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983 nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla legge 7 marzo 1986 n.65 nonché di quelli svolti nell'ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.

Nota interpretativa dell'ANCI del 23 novembre 2017 – Obblighi

“Discende da tale obbligo a carico dei soggetti privati l'impossibilità per i Comuni di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale “necessari” a garantire lo svolgimento degli stessi eventi privati senza aver preventivamente disposto il versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore.

Si sottolinea che, in materia di corrispettivi, fermo restando le prestazioni accessorie rese dalla Polizia locale, ivi compresi l'utilizzo e il deterioramento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'ente per l'espletamento del servizio come previsto nei regolamenti comunali ovvero di disciplina del Corpo o per le iniziative di carattere privato, appare coerente con la ratio e l'interpretazione letterale della norma che l'impiego del personale, sia sempre disposto dal Dirigente responsabile sia in concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso alle prestazioni del lavoro rese fuori dall'orario di servizio.”



Servizi aggiuntivi

Le eventuali ore di servizio aggiuntivo, in occasione dei medesimi eventi, non saranno considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso e cioè sia dal monte ore massimo consentito pro-capite sia per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per straordinari da parte dell'Ente. In ogni caso, l'impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione definita della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati.

Le modalità di utilizzo delle risorse complessivamente incamerate dall'Ente e frutto delle prestazioni pagate da terzi per i suddetti servizi della Polizia Locale resi saranno oggetto, infatti, di apposita disciplina in sede di contrattazione decentrata ed integrativa.

Conseguenza


- Tradurre la norma in un Regolamento comunale sui servizi a carico dei privati;
- Trattare da subito in sede di incontri con RSU e OO.SS. la novità legislativa, specificandone il contenuto, i limiti e le possibilità.

Un esempio concreto di applicazione: Caltanissetta 10.05.2018 – 6^a Tappa del 101° Giro D'Italia











Palermo Outlet, © A. Patti 2018



Grazie per l'attenzione